



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

Regolamento dell'Università degli Studi dell'Aquila in materia di proprietà industriale e intellettuale

(in sostituzione del Regolamento dell'Università degli Studi dell'Aquila in materia di brevetti, emanato con D.R. n. 241 – 2008 del 21.01.2008, modificato con D.R. n. 934 – 2011 del 20.06.2011, modificato con D.R. 716-2022 del 17 maggio 2022, modificato con D.R. 844-2024 del 9 Luglio 2024.)

Art. 1 – Definizioni

Nel presente Regolamento relativo alla proprietà industriale e intellettuale, ove recanti lettera maiuscola, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito attribuito loro:

- (a) **“Ateneo”** o **“UNIVAQ”** o **“Università”**: l'Università degli Studi dell'Aquila;
- (b) **“Attività di Ricerca”**: indica qualunque attività svolta dagli Inventori nell'espletamento delle proprie mansioni e dei propri compiti, finalizzata alla ricerca scientifica e/o alla formazione, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio di UNIVAQ o, comunque, di risorse economiche da quest'ultima amministrare che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento da parte loro di uno o più Beni Immateriali;
- (c) **“Dipendenti”**: indica i lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere di UNIVAQ. Sono, pertanto, compresi i Ricercatori e i Tecnici esecutivi e i Dipendenti amministrativi;
- (d) **“Interno/i non dipendente/i”**: indica gli addetti *pro-tempore* allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca e/o di sviluppo locale, quali, a titolo meramente esemplificativo, i docenti non Dipendenti, i collaboratori ed esperti linguistici, i collaboratori a tempo parziale di cui all'art. 11, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e ss.mm.ii., i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli *stagisti* (che svolgono lo *stage* all'interno di UNIVAQ), i contrattisti di ogni genere. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Interni non dipendenti sono compresi anche gli studenti;
- (e) **“Bene/i Immateriale/i”**: i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, il Know-how e le informazioni segrete, le topografie di prodotti a semiconduttori e le varietà vegetali come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale;
- (f) **“Diritto/i di Proprietà Industriale e Intellettuale”**: indica, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà industriale (C.P.I.) - e successive modifiche e integrazioni, i brevetti, i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, il Know-how e le nuove varietà vegetali. Indica inoltre le opere dell'ingegno di carattere creativo, ivi inclusi i programmi per elaboratore e le banche di dati, così come disciplinate dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (L. Aut.). Ai sensi del presente Regolamento, il termine Diritto/i di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

Proprietà Intellettuale si riferisce esclusivamente ai programmi per elaboratore, alle banche di dati e alle opere del disegno industriale;

(g) **“Inventore/i”**: indica il/i soggetto/i, Dipendente/i e Interno/i non dipendente/i legato/i all’Ateneo a qualsiasi titolo che consegue/conseguono l’Invenzione, nonché il soggetto/i cui spettano i diritti previsti nel presente Regolamento;

(h) **“Invenzione/i”**: indica ogni risultato utile derivante dall’Attività di Ricerca, che sia suscettibile di formare oggetto di Brevetto per invenzione e la cui disciplina è contenuta nella Sezione IV del Codice della proprietà industriale. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Invenzione sono compresi anche: (i) i modelli di utilità; (ii) le topografie dei prodotti a semiconduttori; (iii) il Know-how; (iv) le nuove varietà vegetali;

(i) **“Autore/i”**: indica il/i soggetto/i, cui spetta il diritto morale di essere riconosciuto/i autore/i di quanto costituisce oggetto sia di Diritti di Proprietà Intellettuale sia di Diritti di Proprietà Industriale diversi dalle Invenzioni, nonché il/i soggetto/i cui spettano i diritti previsti nel presente Regolamento;

(j) **“Brevetto/i”**: indica il/i titolo/i di proprietà industriale mediante il quale/i quali si acquistano i diritti sulle Invenzioni. Sono, pertanto, compresi: i Brevetti per invenzione, i Brevetti per modello di utilità, i Brevetti su una nuova varietà vegetale e le RegISTRAZIONI delle topografie dei prodotti a semiconduttori. Si intendono, inoltre, i Brevetti previsti dalla legislazione nazionale (italiana o di ogni altro Stato del mondo), dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;

(k) **“Know-how e informazioni segrete”**: anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 98 C.P.I., indica le informazioni e le esperienze tecnico-industriali, soggette al legittimo controllo del detentore, che siano segrete, che abbiano valore economico, in quanto segrete, e che siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Ai fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di know-how anche le invenzioni non ancora brevettate.

(l) **“Registrazione/i”**: indica il deposito di richieste per i titoli previsti dal Codice della Proprietà Industriale e per le forme di tutela previste dalla legislazione sul Diritto d’autore. Si intendono, inoltre, le RegISTRAZIONI previste dalle legislazioni nazionali, dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;

(m) **“Regolamento”**: indica il presente Regolamento UNIVAQ relativo alla Proprietà Industriale ed Intellettuale;

(n) **“Attività di Ricerca Commissionata”**: la ricerca dell’Ateneo svolta dai Dipendenti o dagli Interni non dipendenti di UNIVAQ nell’ambito di prestazioni per conto di Terzi, definite da contratti di ricerca, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti ad UNIVAQ e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrare dall’Ateneo;

(o) **“Attività di Ricerca Cofinanziata o Vincolata”**: la ricerca dell’Ateneo svolta dai Dipendenti o dagli Interni non dipendenti di UNIVAQ nell’ambito di prestazioni definite da accordi di ricerca finanziati o cofinanziati da Terzi, i quali non sfruttano direttamente gli eventuali risultati della ricerca, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti ad UNIVAQ e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche amministrare dall’Ateneo. Gli accordi di ricerca possono comprendere, a titolo di esempio non limitativo, contratti di finanziamento erogati da enti o istituzioni locali, nazionali e internazionali;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

- (p) **“Contratto di Ricerca”**: il contratto stipulato tra UNIVAQ e Soggetti Terzi che comunque comporti la partecipazione di Dipendenti dell'Ateneo e/o di Interni non dipendenti e/o un uso di qualsiasi genere di strutture di UNIVAQ; contratti di consulenza e tutte le altre forme di rapporto con Soggetti Terzi previste dal Regolamento delle Prestazioni per conto di Terzi;
- (q) **“Strutture”**: i Dipartimenti, le Scuole, i Centri di Eccellenza, i Centri di Ricerca, i Centri Interdipartimentali, i Centri di servizio, i Centri studi, e il Giardino Botanico, nonché le altre Strutture dell'Ateneo come indicate dal vigente Statuto;
- (r) **“Responsabile Scientifico”**: il soggetto, comunque denominato, che assume la responsabilità delle attività di ricerca finanziate nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura per conto di questi ultimi, o comunque dell'Attività di Ricerca;
- (s) **“Commissione”** o **“Commissione Proprietà Industriale e Intellettuale”**: indica la Commissione, la cui composizione, modalità operative e funzioni sono disciplinate nel presente Regolamento;
- (t) **“Rappresentante”**: Inventore/Autore incaricato dagli altri Inventori/Autori a rappresentarli nelle relazioni con il servizio dell'Ateneo preposto alla gestione dei Beni Immateriali;
- (u) **“Comunicazione”**: presentata dall'inventore (o da gruppi di inventori), compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica, in cui si comunica l'oggetto dell'Invenzione.

Art. 2 - Finalità dell'Ateneo

- UNIVAQ riconosce come proprio compito primario la ricerca scientifica, l'istruzione superiore e lo sviluppo locale (art. 2.1 dello Statuto);
- UNIVAQ assicura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica nel rispetto della normativa vigente (art. 3.1 dello Statuto).

Art. 3 - Indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà intellettuale

1. Anche in adesione ai principi espressi nella Carta europea dei ricercatori, l'Ateneo determina e attua i propri indirizzi in materia di proprietà intellettuale mediante l'adozione di regolamenti, delibere, linee guida, modelli contrattuali e ogni altro atto idoneo allo scopo, cui i Dipendenti e Interni non dipendenti sono tenuti a conformarsi.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Salvo che non sia diversamente disposto da specifiche norme legislative e/o contrattuali, il presente Regolamento si applica alle Invenzioni, ai Diritti di Proprietà Industriale e ai Diritti di Proprietà Intellettuale realizzati o conseguiti dagli Inventori.
2. Si considera conseguita durante l'esecuzione del rapporto contrattuale di impiego (a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione e/o altra attività di prestazione) o di studio, l'innovazione per la quale sia stata effettuata la Registrazione del Bene Immateriale entro un anno dal momento in cui l'Inventore o l'Autore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Ateneo, salvo che il/la titolare del rapporto contrattuale di impiego non dimostri con opportuna documentazione che l'innovazione sia stata interamente sviluppata dopo la cessazione del rapporto stesso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

Art. 5 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Beni Immateriali

1. I Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti spettano all'Ateneo salvo il diritto spettante all'Inventore di esserne riconosciuto Autore.
2. L'Inventore deve comunicare l'oggetto dell'Invenzione all'Ufficio Trasferimento Tecnologico e Partecipazioni (di seguito "UTTP") con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora non effettui detta Comunicazione, l'Inventore non può depositare a proprio nome la domanda di Brevetto o altro Bene Immateriale, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 del Codice della proprietà industriale e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.
3. L'Ateneo, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della Comunicazione, deposita la domanda di Brevetto o altro Bene Immateriale o comunica all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla Struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Qualora l'Ateneo non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di Brevetto o di altro Bene Immateriale, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito della domanda di Brevetto o di altro Bene Immateriale a proprio nome. L'Inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora l'Ateneo abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.
5. Nel caso in cui i Beni Immateriali siano conseguiti attraverso il contributo di più Inventori e/o Autori, i diritti da essi derivanti sono attribuiti a tutti i co-Inventori e/o co-Autori in parti uguali, salvo che d'intesa tra loro non indichino una diversa percentuale di partecipazione. Tutti i diritti e gli obblighi che il presente Regolamento riferisce all'Inventore sono da riferirsi a tutti i co-Inventori e/o co-Autori in proporzione alle rispettive effettive quote.
6. Se l'Invenzione è conseguita con il contributo di più soggetti saranno specifici accordi a regolare i loro rapporti.
7. Nel caso l'Invenzione sia conseguita in collaborazione con i soggetti di cui al Comma 1 art. 65 C.P.I. i diritti derivanti dall'Invenzione apparterranno in parti uguali a tutti i soggetti salva diversa pattuizione.

Art. 6 – Ripartizione dei proventi

1. Nel caso di Brevetto o di altro Bene Immateriale, i proventi e i canoni derivanti dallo sfruttamento del Bene Immateriale saranno preliminarmente destinati al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Università per il conseguimento ed il mantenimento in vigore dello stesso.
2. La somma residuale sarà così ripartita:
 - la quota complessiva spettante complessivamente all'Inventore/i/Autore/i, calcolata secondo le seguenti aliquote a scaglioni:
 - ✓ 40% dei proventi fino a 100.000,00 euro /anno
 - ✓ 25% proventi da 100.001,00 a 300.000,00 euro/anno
 - ✓ 15% dei proventi da 300.001,00 fino a 500.000,00 euro/anno



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

- ✓ 10% per la quota di proventi superiore a 500.000,00 euro/anno
- la quota restante di competenza dell'Ateneo, assegnata nel modo seguente:
 - 20% al Dipartimento/i di appartenenza o alla Struttura di Ateneo avente autonomia gestionale e di budget, dell'Inventore/i;
 - 10% all'UTTP da conferire al Fondo Comune di Ateneo, secondo le procedure previste per il Conto Terzi;
 - 70% al Fondo Brevetti di Ateneo.

Art. 7 - Commissione Proprietà Industriale e Intellettuale

1. È costituita una Commissione Proprietà Industriale e Intellettuale, composta dal Referente di Ateneo per il Trasferimento Tecnologico (o da altro membro nominato dal Rettore, in caso di sopraggiunta incompatibilità), e da ulteriori due membri, nominati dal Rettore, scelti tra esperti di comprovata qualificazione ed esperienza negli aspetti relativi alla tutela e alla valorizzazione della Proprietà Industriale e Intellettuale.
2. La Commissione è presieduta dal Referente di Ateneo per il Trasferimento Tecnologico (o da altro membro nominato dal Rettore, in caso di sopraggiunta incompatibilità). I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e possono essere confermati nell'incarico. Uno tra i funzionari qualificati dell'UTTP svolge funzioni di segretario verbalizzante.
3. La Commissione supporta il Consiglio di Amministrazione esprimendo pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a:
 - richieste di Registrazione dei Beni Immateriali, ed eventuali estensioni sovranazionali, ove possibili;
 - atti negoziali finalizzati alla valorizzazione dei Beni Immateriali;
 - criteri, linee guida, regolamenti interni, procedure in materia di Registrazione di Beni Immateriali e loro successiva valorizzazione;
 - mantenimento dei Brevetti e degli altri Beni Immateriali e delle Registre, negli anni successivi al deposito, mediante il monitoraggio effettuato sullo stato di sviluppo dei medesimi.
4. I pareri della Commissione sono basati sul potenziale grado di valorizzazione del Bene Immateriale. A tal fine, la Commissione potrà avvalersi del contributo di esperti delle singole aree scientifiche, da individuarsi sia tra il personale dell'Ateneo, che tra soggetti esterni, anche se non presenti nella lista dei nominativi proposti dagli Inventori di cui al Comma successivo. La Commissione potrà altresì promuovere il contraddittorio tra i suddetti esperti e il gruppo dei proponenti.
5. È onere dei proponenti fornire:
 - una lista di nominativi di almeno cinque esperti nella materia oggetto di richiesta di Registrazione, individuati tra personale aziendale ed accademico, non legato all'Ateneo, e non aventi rapporti di collaborazione con gli Inventori negli ultimi cinque anni, previa apposita autodichiarazione;
 - in sostituzione della lista di nominativi indicati nel punto precedente, la Commissione potrà accettare la presentazione di due lettere di aziende - ivi compresi Spin-off accademici o universitari - che si dichiarino interessate a sottoscrivere accordi di cessione/licenza a titolo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

oneroso, a condizioni da concordare con l'Ateneo;

- qualsiasi informazione utile alla valutazione del potenziale grado di valorizzazione del Bene Immateriale.

6. Nei casi in cui sia chiamata a fornire il proprio parere, la Commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.
7. La Commissione esprime il parere entro un tempo massimo di tre mesi dalla presentazione della Comunicazione, salvo eventuali richieste di integrazione.

Art. 8 - Procedura di brevettazione e registrazione

1. Gli Inventori in riferimento al comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento, dovranno formulare per iscritto, utilizzando la Scheda di proposta di protezione resa disponibile dall'UTTP, una richiesta di valutazione dell'Invenzione e/o del Bene Immateriale da proteggere da cui risultino:
 - a) il titolo dell'Invenzione o del risultato di ricerca;
 - b) il nome dell'Inventore/Autore (o degli Inventori/Autori) specificandone il rapporto con l'Università,
 - c) il Rappresentante, come definito dall'art. 1 punto "t"
 - d) la descrizione dell'Invenzione/risultato della ricerca corredata da tutta la documentazione necessaria, utile ai fini della valutazione;
 - e) una lista di esperti di cui all'art. 7, comma 5.
2. L'Università, attraverso l'UTTP, attiverà le procedure per valutare l'opportunità di protezione dell'Invenzione comunicata, trasmettendo la relativa documentazione alla Commissione.
3. In tutte le fasi di valutazione dell'Invenzione e di strutturazione della eventuale domanda di Brevetto o di Registrazione, l'UTTP chiede la collaborazione dell'Inventore/Autore, che deve fornire tutte le informazioni utili per la valutazione stessa e per l'eventuale compilazione e presentazione della domanda di Brevetto o della domanda di Registrazione.
4. La Commissione, esaminata la documentazione inerente al Bene Immateriale tutelabile, esprime il suo parere in merito e ne dà comunicazione all'UTTP che attiva il procedimento per il Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato il parere della Commissione, delibera l'avvio delle procedure di protezione e autorizza la relativa spesa.
6. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non ritenga conveniente per l'Università il deposito del Bene Immateriale, ai sensi dell'art. 65 CPI comma 3, ne verrà data comunicazione entro sei mesi dalla Comunicazione all'Inventore/Autore che potrà procedere personalmente all'eventuale deposito della domanda di Brevetto o di Registrazione.
7. Per le procedure relative al deposito delle domande di Brevetto o per la Registrazione di altro Bene Immateriale, l'Università può avvalersi, attraverso l'UTTP, di consulenti specializzati e di mandatarî iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, individuati sulla base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità ed economicità.

Art. 9 - Estensione dei titoli di proprietà intellettuale

Università degli Studi dell'Aquila

Unità Organizzativa Responsabile: Settore Trasferimento tecnologico e partecipazioni

Palazzo Ciavoli-Cortelli, via Roma 33, 67100 L'Aquila

Mail: trapar@strutture.univaq.it posta certificata: protocollo@pec.univaq.it

tel. +390862432765/49

p.iva cod. fisc. 01021630668

www.univaq.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

1. Entro **dieci mesi** – salvo ritardo della trasmissione del rapporto di ricerca da parte dell'autorità brevettuale responsabile - dal deposito della prima domanda di protezione del Bene Immateriale, la Commissione d'intesa con l'UTTP, decide in merito alla proposta al CDA di estensione. Tale decisione è basata sulla relazione brevettuale ricevuta dall'Ufficio Brevetti italiano o europeo o dagli altri enti e uffici preposti, nel caso di Beni Immateriali diversi dalle Invenzioni, sulle potenzialità economiche del Brevetto, sul valore d'immagine per l'Ateneo, sull'utilità per eventuali progetti di ricerca e sugli esiti dell'eventuale attività di valorizzazione commerciale svolta dall'Ateneo o da terze parti da esso incaricate.
2. La Commissione comunica agli Inventori/Autori l'esito della procedura disciplinata dal presente articolo entro 10 giorni lavorativi dalla data del Consiglio di Amministrazione. In caso di non interesse a procedere da parte dell'Ateneo, gli Inventori potranno quindi richiedere all'Ateneo di acquisire il diritto di priorità ovvero il diritto al Brevetto per i paesi in cui intenderanno presentare domanda di Registrazione o brevettazione nel rispetto delle legislazioni nazionali, dei trattati e degli accordi internazionali, sottoscrivendo un accordo di cessione dei suddetti diritti.

Art. 10 - Gestione del portafoglio dei Beni Immateriali

1. Per i Brevetti e gli altri titoli di Proprietà Industriale ed Intellettuale, la copertura delle spese è stabilita per un periodo minimo pari a:
 - a) 3 anni dalla data di primo deposito o Registrazione;
 - oppure,
 - b) dipendente dalla tipologia di protezione e dal territorio di riferimento.
2. Successivamente, per ciascun Bene Immateriale, la valutazione viene effettuata con cadenza biennale.

Qualora l'Università, per qualsivoglia ragione, decida di non continuare il mantenimento della copertura del Brevetto o di un altro titolo di Proprietà Industriale o Intellettuale, comunicherà tempestivamente tale decisione all'Inventore/Autore. In tal caso l'Inventore/Autore potrà a propria discrezione rilevare il Brevetto o altro titolo di Proprietà Industriale e Intellettuale pagando, a titolo di rimborso, le tasse e diritti di registrazione e mantenimento effettivamente sostenute da UNIVAQ fino al momento della richiesta, mantenendolo a proprie spese.

Art. 11 - Valorizzazione dei Beni Immateriali dell'Ateneo

1. Per i Beni Immateriali per cui si è proceduto a deposito/Registrazione, l'Ateneo assume con gli Autori/Inventori le iniziative valutate più idonee per procedere alla relativa valorizzazione.
2. UNIVAQ può valorizzare e sfruttare economicamente i risultati della ricerca tecnico-scientifica o altra conoscenza tecnologica di sua proprietà mediante collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale delle conoscenze e dei prodotti inventivi di proprietà dell'Ateneo.
3. UNIVAQ, al fine di sfruttare economicamente un'Invenzione, un altro Bene Immateriale o altra conoscenza tecnologica di sua proprietà, può stipulare accordi con Soggetti Terzi aventi ad oggetto la cessione dell'Invenzione e del relativo diritto di protezione ovvero la cessione o concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, del diritto sulla domanda di protezione e/o del diritto sulla protezione che ne tutela l'uso esclusivo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

4. UNIVAQ può valorizzare ed applicare direttamente ed autonomamente le conoscenze e i prodotti della ricerca, anche non inventivi, individuando gli strumenti, le forme e le risorse più opportune, nei limiti delle disposizioni normative vigenti e nel rispetto dei propri Regolamenti.
5. L'Inventore/Autore, inoltre, è tenuto a fornire ad UNIVAQ la massima assistenza ed impegno in ordine all'eventuale procedimento di protezione, alla valorizzazione dei Beni Immateriali e ad ogni eventuale procedimento giudiziario in cui si contesti la loro validità.
6. In caso di trasferimento di diritti dell'Università ad uno Spin-off, Universitario o Accademico, d'Ateneo, il socio che risulti Inventore o Autore della proprietà intellettuale trasferita non accede alle ripartizioni operate dall'Università sui proventi di detto trasferimento. La quota non versata sarà destinata al potenziamento delle attività di valorizzazione della Proprietà Intellettuale dell'Università.
7. UNIVAQ offre ai propri Spin off universitari o accademici i Beni Immateriali di propria titolarità, alle seguenti condizioni minime:
 - licenza esclusiva sul Bene Immateriale in tutti i territori in cui è esteso e vigente lo stesso;
 - durata minima della licenza: 5 anni, con diritto di prelazione dello Spin-off per l'acquisizione della proprietà del Bene Immateriale o prolungamento della licenza per ulteriori 5 anni, a condizioni attuali di mercato;
 - la licenza viene concessa a titolo gratuito per i primi due anni allo Spin-off, fatti salvi i costi di mantenimento del Bene Immateriale che devono essere sostenuti dallo Spin-off per l'intera durata della licenza, ove previsti;
 - a partire dal terzo anno, fino al quinto anno. lo Spin-off è tenuto al pagamento di un corrispettivo annuo pari al 75% del tasso medio di royalty rilevato nel settore di riferimento.

Art. 12 - Scelta del contraente

1. Nel rispetto della normativa vigente e di un principio generale di concorrenzialità, UNIVAQ, al fine di procedere all'individuazione del cessionario o del licenziatario, pubblica sul proprio sito web o sito ad accesso pubblico (a titolo di esempio <https://www.knowledge-share.eu/>) le richieste di protezione e le protezioni di cui è titolare o contitolare che intende cedere ovvero concedere in licenza d'uso a Terzi.
2. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web, il Delegato del Rettore d'intesa con l'UTTP e la Commissione, valutano le offerte eventualmente pervenute sulla base dei seguenti criteri:
 - l'importo del ritorno economico per l'Ateneo;
 - la possibilità di dare visibilità e promuovere la ricerca di Ateneo;
 - la capacità di industrializzazione del cessionario/licenziatario;
 - le finalità etiche e di utilità sociale.
3. Se non sono state presentate offerte entro il termine di cui al comma 2, l'UTTP può avviare e condurre procedure negoziali dirette con Soggetti Terzi al fine di procedere alla stipula di contratti di cessione ovvero di concessione di licenza d'uso delle domande di protezione e delle protezioni di cui è titolare o contitolare UNIVAQ.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

Art. 13 – Obblighi di riservatezza

1. Compatibilmente all'interesse alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, gli Inventori sono tenuti a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, ivi inclusi i casi in cui l'Ateneo debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di Terzi.
2. Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, l'Inventore:
 - non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;
 - impiegherà ogni mezzo idoneo, e porrà in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca non sia liberamente accessibile a Soggetti Terzi.
3. L'obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto a:
 - i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell'Ateneo;
 - i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili ad opera di Soggetti Terzi;
 - i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione;
 - le informazioni che l'Inventore sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i Soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca.
5. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi a qualunque Soggetto che collabori all'Attività di Ricerca ovvero venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi all'Attività di Ricerca.

Art. 14 - Contratti di Know-how

1. La disciplina prevista dal presente Regolamento si applica anche alle cessioni o concessioni di licenze d'uso a Terzi di Know-how di proprietà di UNIVAQ se tale Know-how possa considerarsi accessorio ad altre forme di protezione.
2. Tutti gli altri casi sono disciplinati dal Regolamento relativo alle Prestazioni per conto di Terzi.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.

Art. 16 - Controversie

In caso di controversie in materia di Brevetti, altri Beni Immateriali ed Invenzioni, di cui sia parte l'Ateneo, l'Università propone per motivi di celerità e di riservatezza, di demandare le controversie,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni

dove non sia escluso da norme di legge inderogabili, ad un collegio arbitrale composto da tre membri, fatto salvo preliminarmente l'espletamento di un tentativo di conciliazione.

Art. 17 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni normative di Ateneo.

IL RETTORE

Prof. Edoardo Alesse

F.to Edoardo Alesse

L'Aquila, 8 Luglio 2024

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità.